

PRESTITO DI CONDUZIONE ANNO 2022

PROGRAMMA OPERATIVO E PROCEDURE PER L'ACCESSO AL PRESTITO DI CONDUZIONE A TASSO AGEVOLATO IN REGIME DI "DE MINIMIS". INTERVENTI DI CREDITO AGRARIO A BREVE TERMINE – Reg.(UE) n. 1408/2013 e Reg. (UE) n. 1407/2013 e Legge Regionale 53/1997, art. 17.

1. OBIETTIVI

La Regione Abruzzo alla luce della grave crisi economica che sta interessando tutti i settori produttivi, non risparmiando neppure il comparto agricolo, intende intervenire nella concessione di contributi, in regime di "*de minimis*", in conto interessi, sui prestiti a breve termine contratti dalle imprese agricole per le necessità legate all'anticipazione delle spese per la conduzione aziendale fino alla vendita dei prodotti.

I prestiti sono assistiti dal concorso regionale sul pagamento degli interessi per un periodo massimo di 12 mesi e comunque fino al 31/12/2022.

L'intervento economico regionale serve a migliorare le condizioni di accesso al credito di conduzione, sotto forma di concorso interessi, ed è a favore delle imprese agricole attive nella produzione primaria di prodotti agricoli e delle imprese agricole attive nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli.

2. AZIENDE BENEFICIARIE

Alle **imprese agricole**, costituite ai sensi dell'art. 2135 del codice civile, è concesso un contributo, in conto interessi, su prestiti contratti con le Banche convenzionate. Il contributo è calcolato sulla base dell'analisi dei costi delle varie tipologie aziendali sentite, comunque, le Organizzazioni Professionali Agricole maggiormente rappresentative.

Possono usufruire dell'aiuto "*de minimis*" le imprese agricole ai sensi dell'art. 2135 del codice civile che:

- sono attive nella produzione primaria di prodotti agricoli di cui all'allegato I del trattato CE, con un limite massimo di contributo pari ad € 25.000,00 quale valore complessivo degli aiuti concedibili ad una medesima impresa nell'arco di tre esercizi fiscali (nell'esercizio considerato e nei due esercizi precedenti) ai sensi del Reg. (UE) n. 1408/2013;
- sono attive nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli di cui all'allegato I del trattato CE, con un limite massimo di contributo pari ad € 200.000,00 quale valore complessivo degli aiuti concedibili ad una medesima impresa nell'arco di tre esercizi fiscali (nell'esercizio considerato e nei due esercizi precedenti) ai sensi del Reg. (UE) 1407/2013.

Possono beneficiare dell'aiuto:

- le imprese agricole e le società agricole operative nella Regione Abruzzo per i terreni che ricadono nel territorio abruzzese, condotte da imprenditori singoli o associati, in possesso di partita IVA e dell'iscrizione al Registro delle Imprese presso la Camera competente e del fascicolo aziendale appositamente costituito; tali imprese devono avere sede operativa

nella Regione Abruzzo al momento della richiesta di liquidazione e pagamento presentate alle Banche;

Nella concessione di aiuto in “*de minimis*” ogni impresa va informata per iscritto:

- dell'importo potenziale concesso espresso in equivalente sovvenzione lorda e del fatto che si configura in un aiuto in *de minimis*, facendo esplicito riferimento e citandone il titolo e gli estremi della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea;
- che qualora l'importo concesso superi il massimale, l'impresa non può beneficiare dell'esenzione prevista dal Regolamento, nemmeno per la parte al di sotto del massimale, e deve, quindi, restituire l'importo dell'aiuto concesso.

3. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande di prestito devono essere presentate **entro il 31 maggio 2022** dagli operatori agricoli direttamente, alle banche convenzionate.

Quest'ultime devono far pervenire, entro 3 giorni dalla ricezione, tramite **Posta Elettronica Certificata (PEC)**, le richieste di importo del prestito superiore a € **25.000,00** per le aziende attive nella produzione primaria di prodotti agricoli al Servizio Territoriale per l'Agricoltura (S.T.A.) competente per territorio e le richieste di importo del prestito superiore a € **80.000,00** per le Società Agricole Cooperative di trasformazione e commercializzazione al Servizio Territoriale per l'Agricoltura Abruzzo Sud, sede di Chieti, per le relative istruttorie.

4. ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE

Le Banche possono autonomamente effettuare le istruttorie delle domande con importo fino a € **25.000,00** per le Aziende attive nella produzione primaria di prodotti agricoli e fino a € **80.000,00** per le Società Agricole di trasformazione e commercializzazione.

Il Servizio Territoriale per l'Agricoltura (S.T.A.) competente per territorio effettua le istruttorie per le richieste di importo superiore € **25.000,00** per le Aziende attive nella produzione primaria di prodotti agricoli, mentre il Servizio Territoriale per l'Agricoltura Abruzzo Sud, sede di Chieti, effettua le istruttorie per le richieste di importo superiore a € **80.000,00** per le Società Agricole Cooperative di trasformazione e commercializzazione.

Le Banche e gli S.T.A. competenti per territorio, devono far pervenire al Servizio Territoriale per l'Agricoltura Abruzzo Sud sede Chieti gli esiti delle loro istruttorie entro il più breve tempo possibile e comunque non oltre 30 giorni dalla ricezione della richiesta di prestito.

Il Servizio Territoriale per l'Agricoltura Abruzzo Sud, sede di Chieti, del Dipartimento Agricoltura, visto l'esito positivo delle istruttorie, provvederà ad adottare la determinazione di concessione del prestito.

5. PROCEDURE AIUTO “DE MINIMIS” IMPRESE AGRICOLE

Il concorso regionale nel pagamento degli interessi per i prestiti di conduzione in regime di “*de minimis*” è subordinata alla verifica, sul Registro Nazionale Aiuti (RNA), del rispetto del massimale concedibile, sommando tutte le agevolazioni ottenute dal beneficiario in regime “*de minimis*” nel periodo considerato (nell'esercizio in corso e nei due esercizi precedenti) procedendo all'acquisizione della “*Visura aiuti de minimis*”.

Il massimale concedibile è di € **25.000,00** per le aziende attive nella produzione primaria di prodotti agricoli, ai sensi del Reg. (UE) n. 1408/2013 e di € **200.000,00** per le Società Agricole Cooperative di trasformazione e commercializzazione ai sensi del Reg. (UE) n. 1407/2013.

All'esito positivo di questa verifica il Servizio Territoriale per l'Agricoltura Abruzzo Sud, sede Chieti, procede alla registrazione dell'aiuto sul Registro Nazionale Aiuti (RNA), acquisendo il corrispondente Codice CAR e per gli aiuti individuali i relativi Codici COR, e ad adottare la determinazione di concessione del prestito di conduzione a tasso agevolato.

La concessione degli aiuti individuali, inoltre, dovrà tener conto del concetto di "**impresa unica**" ai sensi dell'art. 2, paragrafo 2, dei Regg. (UE) 1407/2013 e 1408/2013.

Gli aiuti in "*de minimis*" non possono essere cumulati con aiuti pubblici concessi per le stesse spese ammissibili se tale cumulo dà luogo a un'intensità di aiuto superiore a quella stabilita per le specifiche circostanze di ogni caso dalla normativa comunitaria.

Le informazioni relative alla concessione degli aiuti "*de minimis*", devono essere registrate sul Registro Nazionale Aiuti e sull'apposita sezione del SIAN e rimanere pubblicati per un periodo di dieci anni dalla stessa data di concessione.

6. OBBLIGHI PER LE SOCIETA' AGRICOLE

Alle Società di trasformazione, conservazione, lavorazione e commercializzazione è concesso un contributo, in conto interessi, su prestiti di conduzione contratti con le Banche convenzionate. L'importo del prestito è calcolato sulla base del parametro dell'entità del prodotto conferito e lavorato l'anno precedente. Dette Società possono presentare domanda per un prestito agevolato di conduzione per l'anno 2022 e sono obbligate a produrre:

- 6a) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del Presidente del Consiglio di Amministrazione in cui, deve essere riportato l'ammontare delle produzioni e delle trasformazioni dell'anno precedente, e dichiarare che la Cooperativa è vigente;
- 6b) copia del Certificato di attribuzione della partita IVA con codice di attività riferita all'agricoltura **solo in casi di avvenuta variazione o di nuova attribuzione**;
- 6c) per i terreni in affitto, nella dichiarazione di cui al punto 6a) devono essere dichiarati:
 - il nome del proprietario;
 - l'avvenuta comunicazione al proprietario che per i terreni interessati è stata inoltrata domanda per il prestito di conduzione;
 - in caso di tartufaia (di cui alla L.R. 22/88 art. 7 e successive modifiche ed integrazioni), l'interessato deve documentare l'esistenza della stessa a mezzo di attestazioni.

7. OBBLIGHI PER LE IMPRESE SINGOLE

Le imprese agricole attive nella produzione primaria di prodotti agricoli possono presentare domanda per la concessione di un contributo, in conto interessi, su prestiti di conduzione contratti con le Banche convenzionate per l'anno 2022 e sono obbligate a produrre:

- 7a) copia del Certificato di attribuzione della partita IVA con codice di attività riferita all'agricoltura **solo in casi di avvenuta variazione o di nuova attribuzione**;
- 7b) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in cui si dichiara:

- 1) l'ammontare del prestito avuto l'anno precedente al netto degli interessi;
- 2) l'ammontare imponibile delle spese riconoscibili sostenute;
- 3) per i terreni in fitto vedasi punto 6c;
- 4) ripartizione culturale dell'azienda e carico bestiame;
- 5) composizione del nucleo familiare;
- 6) che nessun altro componente il nucleo familiare ha richiesto o richiederà per gli stessi terreni prestito di conduzione agevolato.

Sono beneficiari gli imprenditori agricoli a condizione che il reddito imponibile fiscale extragratico sia inferiore a € 30.000,00.

8. PRECISAZIONI

8.1 Le domande che prevedono la concessione del prestito di importo uguale a quello dell'anno precedente o di importo diverso, se variato a causa della revisione dei parametri, possono essere corredate invece che della documentazione di cui al punto 7) da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio in cui è dichiarato che non sono mutate le condizioni soggettive (qualifica) né oggettive (superfici, ripartizioni colturali, UBA allevate) che avevano determinato sia la concessione che l'importo del prestito.

Va comunque riportata la dichiarazione per i terreni in fitto bonario.

8.2 L'importo risultante dai punti 6a) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del Presidente del Consiglio di Amministrazione nel caso di società Agricole, in cui, si dichiara l'ammontare delle produzioni e/o trasformazioni dell'anno precedente, e 7b) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà nel caso di imprese singole in cui si dichiara l'ammontare imponibile delle spese riconoscibili sostenute, **non deve essere inferiore all'75% della somma concessa a prestito nell'anno precedente.** Ove tale importo risultasse inferiore alla percentuale suddetta, il nuovo prestito sarà ridotto in proporzione.

8.3 Non ha diritto al nuovo prestito la ditta che giustifichi una spesa inferiore al 50% dell'importo del prestito dell'anno precedente.

8.4 Nel caso che la richiesta di prestito viene avanzata da un soggetto diverso da quello che ne ha beneficiato nell'anno precedente, se tale nuovo soggetto è estraneo al nucleo familiare del beneficiario precedente, non è tenuto a dichiarare le spese sostenute, in quanto si configura come prima ditta beneficiaria del prestito di conduzione, altrimenti è tenuto a dichiarare le spese sostenute nell'anno precedente.

8.5 Il beneficiario che non ha usufruito del prestito nell'anno precedente deve comunque giustificare la spesa nei termini sopra riportati.

8.6 Le spese riconoscibili sono quelle oggetto di reale esborso di danaro e sostenute per la necessità di conduzione aziendale e in particolare: spese per la provvista di mezzi tecnici (fertilizzanti, mangimi, sementi, antiparassitari, piantine di colture erbacee, ecc.), per la coltivazione dei fondi, per l'attività zootecnica espletata, oppure per l'attività di agriturismo e idrocoltura (mano d'opera extra aziendale, noli, premi di assicurazione, manutenzione, spese di energia per forza motrice, carburanti, lubrificanti, contributi consortili, INPS, ecc.), per dotare le aziende associate in cooperativa ed in altra forma che gestiscono impianti di lavorazione e trasformazione dei prodotti conferiti dai soci, dei mezzi occorrenti per la propria gestione (acquisto materie prime occorrenti per la lavorazione e trasformazione dei prodotti, noli, premi di assicurazione, salari, stipendi, spese di energia elettrica per forza motrice e simili). Non rientrano tra le spese riconoscibili quelle sostenute per miglioramento

aziendale (es. acquisto di attrezzature, bestiame e piantine per coltivazioni arboree, ecc.) né le rate di mutuo, né i prodotti forniti dalle Cooperative o Associazioni e conguagliati in sede di liquidazione del prodotto conferito;

Possono essere prese in considerazione le fatture con il pagamento differito a condizione che esso ricada nell'anno interessato.

9. EROGAZIONE E RENDICONTAZIONE

9.1 Le Banche convenzionate devono:

- a) Erogare l'importo risultante dalla determinazione di concessione;
- b) Perfezionare le pratiche **ENTRO UN MESE DALLA DETERMINAZIONE DI CONCESSIONE REGIONALE.**

Le Banche, al fine di accelerare la erogazione, devono provvedere ad acquisire, dagli Organi Statutari, l'autorizzazione necessaria entro il periodo di tempo che intercorre dall'invio agli S.T.A. della domanda alla ricezione della relativa determinazione di concessione.

Nel caso in cui la Banca non è disposta, per qualsiasi motivo, alla concessione del prestito, deve dare comunicazione scritta all'interessato e motivandola anche al Servizio Territoriale per l'Agricoltura Abruzzo Sud sede Chieti entro 10 gg. dalla ricezione determinazione di concessione;

- c) Agevolare in qualsiasi momento, al pari dei beneficiari, le verifiche che potranno essere disposte con funzionari regionali;
- d) Effettuare il calcolo degli interessi tenendo presente l'anno commerciale (gg. 360);

Se da un qualsiasi controllo dovessero emergere delle irregolarità tali da rettificare in diminuzione il prestito concesso, la liquidazione del rendiconto sarà ridotto di conseguenza.

Nel caso che la liquidazione fosse stata effettuata, la Banca deve restituire il maggior importo avuto.

9.2 LE BANCHE POSSONO, IN ATTESA DI PUBBLICAZIONE DEI TASSI DI INTERESSE DI RIFERIMENTO PER IL CREDITO AGRARIO AGEVOLATO DI ESERCIZIO, RICEVERE LE RICHIESTE DI PRESTITO DA PARTE DEGLI OPERATORI RURALI, ATTIVARE L'ISTITUTO DELL'ISTRUTTORIA ED EROGARE AD UN TASSO NON SUPERIORE ALL'ULTIMO TASSO DI RIFERIMENTO NOTO, RICALCOLANDO SUCCESSIVAMENTE ALL'INTERESSATO L'AMMONTARE DELL' INTERVENTO RICONOSCIUTO.

A TALI OPERAZIONI VIENE RICONOSCIUTO IL CONCORSO REGIONALE SUGLI INTERESSI CHE, IN PRESENZA DELLA DETERMINAZIONE DI CONCESSIONE, VERRÀ CALCOLATO SULLA SOMMA IN ESSO CONTENUTA.

9.3 Le Banche per la concessione dei prestiti di conduzione devono attenersi agli artt. 6 punto 1) lett. c) e 7 punto 2) della Convenzione sottoscritta tra le stesse e la Regione Abruzzo per l'inoltro, rispettivamente, dei dati progressivi delle operazioni effettuati e dei rendiconti. Le rendicontazioni inviate prima del termine di cui al citato art. 7 saranno oggetto di immediata liquidazione mentre quelle pervenute dopo possono non essere liquidate.

Le rendicontazioni devono essere inoltrate alla Regione Abruzzo tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) e contenere oltre agli elaborati in formato cartaceo anche le Tabelle in formate excel interamente compilate utilizzando il modello trasmesso e/o pubblicato dalla Regione sulla pertinente sezione del proprio Sito internet istituzionale.

In allegato alla rendicontazione, per ogni ditta, le Banche devono far pervenire la "Visura aiuti de minimis" estratta dal Registro Nazionale Aiuti (RNA).

- 9.4 I finanziamenti finalizzati alle attività agricole e zootecniche, nonché a quelle connesse e collaterali, posti in essere dalle banche sono assistiti da garanzia sussidiaria rilasciata da ISMEA ai sensi dell'art. 43 del decreto legislativo n. 385, del 01 settembre 1993.
- 9.5 All'infuori della suddetta ritenuta e del bollo sulle eventuali cambiali agrarie nessun altro onere potrà essere posto a carico della ditta beneficiaria sia relativo alle spese postali, telefoniche, di istruttoria, ecc., sia per imposte, tasse, diritti di visura, spese di amministrazione ed altro.

10. CONTROLLI

Gli S.T.A. devono, ai sensi della L.R. 6/96 e D.G.R. n. 4272 del 28.11.96 provvedere ai controlli. Le eventuali irregolarità rinvenute dai controlli vanno comunicate al Servizio Territoriale per l'Agricoltura Abruzzo Sud sede Chieti per il seguito di competenza.

Ai sensi dalla D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia) per importi di contributo superiori a € 150.000,00 gli S.T.A., **per quanto di loro competenza**, ed il **Servizio Territoriale per l'Agricoltura Abruzzo Sud sede Chieti**, incaricati delle istruttorie e della redazione del parere tecnico, devono provvedere a richiedere la certificazione necessaria.

Le Banche possono inoltrare agli S.T.A., per quanto di loro competenza, e al all'Ufficio Infrastrutture banda larga, Credito Agrario e Calamità naturali del Servizio Territoriale per l'Agricoltura Abruzzo Sud sede Chieti **la richiesta di prestito solo se la documentazione è completa in ogni sua parte.**

Ai fini del rispetto della c.d. *Condizionalità ex ante Aiuti di Stato* si evidenzia la necessità di inserire fra i meccanismi di controllo e monitoraggio previsti, **l'obbligo di** provvedere, nel rispetto della DGR n. 538/2014, a **registrare tutte le informazioni** riguardanti l'applicazione dei regolamenti europei "de minimis" ed in particolare del Reg. (UE) n. 1407/2013 sul Registro Nazionale del Aiuti di Stato ai sensi dell'art. 52 della L. 234/2012. In tal senso si evidenzia altresì che, in base alle ultime modifiche introdotte al citato art. 52 della L. 234/2012, l'eventuale inadempimento a tali obblighi "*(...) comporta la responsabilità patrimoniale del responsabile della concessione o dell'erogazione degli aiuti. (...)*".

Chieti, _06/04/2022_

La Dirigente del Servizio
Dott.ssa Cristiana Sabatini
Certificato Aruba S.p.a.

Firma Digitale n. 6130940001577003
Validità 14/04/2024